



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/11/2014
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32 del 14 giugno 2017

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot. n. 240 del 06/03/2015) presentata dalla Sig.ra **OMISSIS**.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 18,00, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr. Costantino Di Salvo, vice segretario generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premessò

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 1° dicembre 2014 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000

n.267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n.240 del 05/03/2015;

Creditore: **OMISSIS.**

Oggetto del credito: risarcimento danni per sinistro stradale del 24/8/2011;

Importo richiesto: € 6.700,00;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 31/05/2017 dalle quali si evince che il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto **“la Commissione comunale sinistri, esaminata la documentazione prodotta., ha respinto la richiesta (verbali nn. 5/2016 e 2/2017), in quanto dall'esposizione dei fatti non si evince un nesso di causa/effetto rispetto al danno subito dalla richiedente”**;

VISTA la nota prot.1812/pv, trasmessa a mezzo p.e.c. il 30/3/2016, con la quale la Responsabile della Direzione 1 respinge l'istanza di risarcimento presentata in data 05/03/2015;

VISTA la nota prot. 150 del 27/4/2016, a firma di tutti i componenti di questo O.S.L., trasmessa a mezzo p.e.c. il 28/4/2016, con la quale, viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

VISTA la nota (ns.prot. 160 del 3/5/2016) con la quale il legale di parte produce osservazioni in merito al preavviso di diniego;

VISTA la nota di questa C.S.L. n.199 del 7/6/2016 con la quale viene richiesto ulteriore parere motivato alla Responsabile della Direzione 1;

VISTA la nota prot.36518 del 31/5/2017 (ns.prot.201), a firma della Responsabile della Direzione 1, con la quale viene ribadito quanto evidenziato nelle precedenti attestazioni;

considerato

che le osservazioni che la Sig.ra **OMISSIS** ha fatto pervenire tramite il suo legale non hanno superato le problematiche ostative all'ammissione del credito nella massa passiva;

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della deliberazione al richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,15

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Vice Segretario Generale Dr. Costantino Di Salvo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93